

CILA - EDILIZIA RESIDENZIALE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

DESCRIZIONE

La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2).

Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati sono ora soggetti a **Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata)**, che deve essere inviata per tutte le attività edilizie non comprese nell'attività di edilizia libera, nella Scia e nel permesso di costruire.

Per una precisa indicazione degli interventi e del corrispondente regime edilizio, si invita a consultare la **Tabella A** allegata al Decreto - Sezione II Edilizia, che individua esattamente, in corrispondenza ai lavori da eseguire, il titolo edilizio necessario (es. attività libera, Cila, ecc).

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.

Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).

CHI PUÒ PRESENTARE LA CILA

La CILA può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc).

MODALITÀ DI INVIO DELLA PRATICA

La pratica edilizia dovrà essere presentata tramite invio all'indirizzo pec castiglionedadda@cert.elaus2002.net. A seguito di tale invio verrà rilasciato n° di protocollo all'indirizzo pec che avrà inoltrato la pratica di cui sopra.

Una copia cartacea dovrà essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo senza richiedere ulteriore protocollo, ma solo timbro per il deposito.

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (FACOLTATIVO)

A lavori ultimati è possibile presentare il relativo modulo al Sue.

Allegati alla comunicazione: attestato di qualificazione energetica, se previsto.

COSTI

La presentazione della CILA è soggetta al pagamento di:

- diritti di segreteria (vd apposito prospetto nella sezione modulistica – ufficio tecnico);

INDICAZIONI GENERALI

La Cila non può mai essere presentata come variante ad un intervento soggetto a titolo edilizio; con riferimento all'art.22 comma 2 e 2-bis, le varianti e le varianti finali, da comunicare a fine lavori, sono realizzabili mediante Scia.

Il mancato invio della Comunicazione di inizio lavori (Cila), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" come modificato dal D.Lgs 25/11/2016 n. 222:

- art. 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)
- Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - Sezione seconda edilizia.